

COMUNICAZIONI**Missioni valedoli nella seduta
del 28 dicembre 2004.**

Alemanno, Armosino, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Bianco Enzo, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brugger, Castagnetti, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giovanardi, Intini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Trupia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge GIUSEPPE DRAGO ed altri: « Disposizioni in materia di regolarizzazione di versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori » (4392) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Anna Maria Leone.

La proposta di legge BELLILLO ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti interventi a favore dei veicoli d'epoca » (4904) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Dorina Bianchi.

La proposta di legge VITALI ed altri: « Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento » (5163) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cento.

La proposta di legge BUONTEMPO ed altri: « Norme per l'acquisto della cittadinanza da parte dei discendenti di italiani residenti in Slovenia e in Croazia » (5199) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fiori.

**Adesione di deputati ad una proposta
di inchiesta parlamentare.**

La proposta di inchiesta parlamentare GRANDI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche" » (Doc. XXII, n. 20) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bandoli, Buffo, Cennamo e Pistone.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 5314, d'iniziativa del deputato RODEGHIERO, ha assunto il seguente titolo: « Istituzione della rete museale dell'emigrazione e del Museo dell'emigrazione di San Giorgio in Bosco ».

Trasmissione dal Senato.

In data 28 dicembre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3254. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (5434-B).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

DAMIANI: « Disposizioni per l'introduzione delle elezioni primarie ai fini dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei consigli regionali, provinciali e comunali » (5437) *Parere delle Commissioni V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

III Commissione (Affari esteri):

ZACCHERA: « Concessione di un contributo per la costituzione della Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar Nero » (5430) *Parere delle Commissioni I, II e VIII.*

XII Commissione (Affari sociali):

PERROTTA: « Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i pazienti terminali » (5445) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CUSUMANO: « Istituzione dei Servizi dipartimentali di psicologia nelle aziende sanitarie locali e ospedaliere » (5473) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

OLIVIERI: « Disposizioni per il riconoscimento della poliomielite fra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria nonché per la cura e la tutela dei soggetti colpiti da poliomielite e da sindrome post-polio » (5475) *Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 23 dicembre 2004 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 24 novembre 2004, concernente: « Esiti della riscossione rapportati a quelli degli accertamenti: verifica della qualità di accertamento degli uffici e dell'attività di controllo della Guardia di finanza ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 17 dicembre 2004, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 71, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la prima relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernente il programma di realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale (doc. CCXI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di atti preparatori di atti normativi comunitari.

Nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 27 novembre 2004 è stato pubblicato l'elenco delle seguenti proposte legislative adottate dalla Commissione. Tali documenti sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia

nonché, per il parere, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea):

COM (2004) 354 30.4.2004 Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM (2004) 451 28.6.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2667 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione Consiglio — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM (2004) 509 20.7.2004 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita preadesione — *alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*;

COM 564 1 17.8.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi nonché all'approvazione e firma del memorandum d'intesa che lo accompagna preadesione — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM (2004) 564 2 17.8.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla

conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM (2004) 569 1 23.8.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché all'approvazione e alla firma del memorandum d'intesa che lo accompagna — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM (2004) 569 2 23.8.2004. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

COM (2004) 596 1 16.9.2004 Proposta di decisione del Consiglio sulla firma, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo fra la Comunità europea e dei suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM (2004) 596 2 16.9.2004 Proposta di decisione del Consiglio sulla conclu-

sione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM (2004) 604 21.9.2004 Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2002/883/CE del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

COM (2004) 605 21.9.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa all'assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro e che modifica la decisione 2002/882/CE del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

COM (2004) 616 29.9.2004 Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, rispetto ai trattati con la Santa Sede — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

COM (2004) 617 29.9.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previ-

ste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 10 luglio 2004 al 30 giugno 2007 — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM (2004) 619 29.9.2004 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 10 luglio 2004 al 30 giugno 2007 — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM (2004) 622 30.9.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 per quanto riguarda l'estensione del divieto di pesca a strascico alle acque della Polonia 2007 — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM (2004) 663 6.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004 che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, per quanto concerne il finanziamento di alcune imprese — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

COM (2004) 637 7.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originati del Marocco, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore marocchino — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

COM (2004) 644 8.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l'offerta e la consegna per il

consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999 — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM (2004) 658 1 8.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM (2004) 658 2 8.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

COM (2004) 652 12.10.2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

COM (2004) 661 13.10.2004 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio di associazione istituito dall'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, relativo alla partecipazione di tale paese al sistema RAPEX a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*.

Trasmissione del commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE.

Il commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE (encefalopatia spongiforme bovina), con lettera in data 21 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, recante « Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta degli incendi boschivi », la relazione, sullo stato di attuazione della citata legge n. 118 del 2002, relativa al periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2004 (doc. CXCI, n. 6).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 27 dicembre 2004, a pagina 4, prima colonna, alla quindicesima riga, in luogo delle parole: « (doc. XXIII, n. 10) » deve leggersi: « (doc. XXIII, n. 11) ».

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (5310-BIS-C-R)

(A.C. 5310-bis-C-R - Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il settore del trasporto stradale costituisce la fonte principale dell'inquinamento, soprattutto in corrispondenza delle aree urbane;

le numerose indagini epidemiologiche, svolte da istituti nazionali ed internazionali accreditati, dimostrano l'esistenza di relazione statisticamente significativa tra i livelli di inquinamento atmosferico e i suoi effetti sulla salute (mortalità totale, tumore al polmone, mortalità infantile, ammissione ospedaliera per problemi respiratori e cardiovascolari, bronchite cronica negli adulti, bronchite acuta nei bambini, attacchi asmatici);

tutto il territorio italiano, ormai in maniera generalizzata, è interessato da problemi sanitari indotti dalla esposizione della popolazione all'inquinamento atmosferico prodotto prevalentemente dal traffico autoveicolare;

l'incremento del numero di veicoli alimentati a diesel ha portato ad un costante aumento di emissioni ancora più nocive, quali gli NO_x (Ossidi di azoto) ed il particolato. Il traffico veicolare è responsabile di una quota valutabile al 35-45 per cento delle emissioni globali;

di fronte alla necessità di ottemperare alle normative sempre più stringenti

per il contenimento delle emissioni inquinanti, i cui livelli sono indicati nelle Direttive Europee 99/30/CE e 00/69/CE e recepiti nel decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60, lo Stato si torva ad adottare severi provvedimenti di limitazione al traffico (ZTL, targhe alterne, blocchi alla circolazione ed altro);

i gas prodotti dalla combustione del GPL hanno un basso contenuto sia di sostanze inquinanti che di gas serra. Inoltre il GPL è immediatamente disponibile ed in quantità consistenti, su una rete di distribuzione capillarmente diffusa su tutto il territorio italiano, a differenza di altre soluzioni tecnologicamente più « complicate », costose ed a lungo termine da utilizzare;

un recente studio condotto dal CNR. - ILA (Istituto per l'Inquinamento, atmosferico) e patrocinato dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio mostra come l'adozione di una politica che accresca l'impiego del GPL porti a notevoli vantaggi e benefici. Infatti, qualora si ipotizzi un incremento di auto a GPL ottenuto in tre anni mediante un numero di circa 500.000 trasformazioni di veicoli, in aggiunta al normale trend di trasformazione a GPL, si genera una considerevole riduzione delle emissioni nocive: CO meno 82,87 per cento, NO_x meno 46,90 per cento, COV meno 70,41 per cento, PTS meno 39,53 per cento, Benzene meno 99,00 per cento, PM10 meno 66,09 per cento, CO2 meno 21,50 per cento;

lo studio inoltre dimostra che un incremento del parco circolante a GPL, attraverso la trasformazione/sostituzione

di circa 500.000 veicoli alimentati con carburanti tradizionali, può generare benefici ambientali e sanitari anche in termini economici valutati con un risparmio netto di circa 400 milioni di euro, al quale bisogna aggiungere eventuali risparmi addizionali (imposte dirette e IVA per l'installazione degli impianti ed extra costo sull'acquisto del veicolo, sostegno alla industria del settore gas autotrazione, tutela dei beni architettonici e culturali dei centri urbani, eccetera);

L'Italia, attualmente, è al primo posto in Europa per consumi e numero di veicoli a GPL circolanti, e detiene la leadership mondiale del settore industriale:

il tessuto produttivo nazionale è composto per la quasi totalità da piccole-medie aziende;

a grandi linee, i comparti sono tre:

a) impianti di conversione per 17.000 posti (50 di aziende di costruzione, oltre 250 aziende commerciali di distribuzione, quasi 5.000 installatori autorizzati, nonché una decina di aziende di servizio);

b) commercializzazione del carburante per più di 10.000 unità (2.500 punti vendita, operanti sia su strade ordinarie che su autostrade. circa 250 aziende di rete e 150 tra depositi primari, depositi secondari ed aziende di trasporto specializzato);

c) realizzazione delle stazioni di servizio per 1.500 unità (50 aziende produttrici e 150 per le installazioni e manutenzioni degli impianti);

possiamo quindi riassumere i « numeri » del settore Gas auto in: circa 8.000 piccole-medie aziende, quasi 30.000 addetti effettivi (escluso l'indotto);

i consumi del GPL, dal 2000 ad oggi, hanno registrato un calo di circa il 30 per cento, con un trend di diminuzione che aumenta di anno in anno. Le trasformazioni a GPL hanno subito cali ancora più considerevoli passando da circa 270.000 trasformazioni nel 2000 a meno 100.000 in questo anno. I dati totali mo-

strano chiaramente come il settore GPL stia registrando una congiuntura economica particolarmente grave, nonostante gli ingenti investimenti messi in campo dall'industria in termini di tecnologia e sicurezza;

tutte le politiche di incentivazione finanziaria all'acquisto o alla trasformazione sviluppate in questi anni dallo Stato e dagli enti locali, volte a ridurre la spesa iniziale, hanno incontrato una ottima risposta di mercato, anche se un intervento strutturale di riforma fiscale consentirebbe un valore aggiunto molto importante. Oggi il GPL per autotrazione è gravato da un carico fiscale molto elevato, 0.1566 euro/litro, assolutamente sproporzionato rispetto alle indicazioni dell'Unione Europea che prevede un valore di tassazione minima di 0.0688 euro/litro. In Italia il GPL autotrazione ha avuto un trattamento sproporzionato rispetto alle accise sugli altri carburanti: la differenza: la differenza tra accisa in vigore in Italia e nuova accisa prevista dalla direttiva 2003/96/CE è la seguente:

a) secondo la nuova accisa prevista dalla direttiva dell'Unione Europea il costo della benzina verde è pari allo 0,3590 euro al litro o metro cubo (per il metano), mentre secondo l'accisa in vigore il costo della benzina verde è pari allo 0,5586 al litro o metro cubo, la differenza percentuale tra accisa in vigore e nuova accisa prevista dalla direttiva dell'Unione europea è del 65,60 per cento;

b) secondo la nuova accisa prevista dalla direttiva dell'Unione europea il costo del gasolio è pari allo 0,3020 euro al litro o metro cubo (per il metano), mentre secondo l'accisa in vigore il costo del gasolio è pari allo 0,4032 al litro o metro cubo, la differenza percentuale tra accisa in vigore e nuova accisa prevista dalla direttiva dell'Unione Europea è del 33,51 per cento;

c) secondo la nuova accisa prevista dalla direttiva dell'Unione europea il costo del GPL è pari allo 0,0688 euro al litro o metro cubo (per il metano), mentre

secondo l'accisa in vigore il costo della benzina verde è pari allo 0,1666 al litro o metro cubo, la differenza percentuale tra accisa in vigore e nuova accisa prevista dalla direttiva dell'Unione Europea è del 127,62 per cento;

d) secondo la nuova accisa prevista dalla direttiva dell'Unione europea il costo del metano è pari allo 0,091 euro al litro o metro cubo (per il metano), mentre secondo l'accisa in vigore il costo della benzina verde è pari allo 0,011 al litro o metro cubo, la differenza percentuale tra accisa in vigore e nuova accisa prevista dalla direttiva dell'Unione europea è meno 87,91 per cento;

impegna il Governo

ad incentivare la diffusione del GPL auto attraverso una riduzione dell'accisa che si conformi a quanto stabilito dalla Direttiva 2003/96/CE a titolo di riconoscimento delle sue qualità ambientali e sanitarie, del suo contributo alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento dei combustibili nell'uso autotrazione (contro il dilagarsi di autoveicoli alimentati a gasolio) e della urgenza di rilanciare un settore che ha perso quasi completamente di competitività, la diminuzione dell'accisa rappresentando la strategia più efficace a tale scopo.

9/5310-bis-C-R/1. Raisi, Saia, Zacchera.

La Camera,

premessi che:

a fine gennaio 2005 si terranno in Valtellina i mondiali di sci alpino, che si configurano come un evento che va al di là del fatto sportivo, rappresentando una « vetrina » del nostro Paese ed in particolare della regione Lombardia;

con la legge n. 166 del 2002 (articolo 20) sono stati stanziati i fondi necessari a realizzare, anche con l'ulteriore concorso della regione, le opere infrastrutturali necessarie; tuttavia gli ingenti costi

organizzativi e funzionali connessi alla manifestazione, che ammontano complessivamente a 46 milioni di euro sono stati coperti per soli 26 milioni grazie ai proventi derivanti dalla concessione di diritti televisivi e di sponsorizzazione, nonché grazie ad una disposizione della Finanziaria per il 2004 e ad un ulteriore intervento della regione Lombardia;

va riconosciuto il meritorio apporto di soggetti privati costituiti in apposito organismo senza fini di lucro, che, sulla base di una convenzione con la regione, hanno reso possibile reperire ulteriori risorse non gravanti sulle casse pubbliche; tali soggetti hanno richiesto, quale supporto alla migliore riuscita dell'evento, il riconoscimento di ente non commerciale ai fini fiscali, ottenendo un parziale riconoscimento ed un atteggiamento possibilista da parte dell'Agenzia delle entrate della Lombardia;

in relazione ai 20 milioni di euro ulteriormente necessari la Camera ha avviato la discussione del relativo provvedimento, che non si è riusciti per tempo a tradurre in legge, nonostante l'accordo tra maggioranza e opposizione; è evidente che l'ammacco indicato si rifletterebbe negativamente sulla gestione dell'evento ed in definitiva sull'« immagine Italia »;

impegna il Governo

ad individuare in tempi rapidi le risorse necessarie alla copertura dei costi organizzativi e funzionali connessi alla manifestazione « Mondiali di sci Valtellina 2005 », valutati in 15 milioni di euro per il 2005 e a 5 milioni di euro per il 2006, riconoscendo in via definitiva ai soggetti privati senza scopo di lucro operanti in regime convenzionale con la regione in relazione all'evento, la natura di ente non commerciale ai fini dell'imposizione diretta ed indiretta, anche in relazione all'attività delle società strettamente strumentali da essi posti in essere.

9/5310-bis-C-R/2. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Scherini.

La Camera,

considerato che:

negli incontri tra la delegazione italiana e le autorità Pakistane in occasione della celebrazione del « Giubileo del K2 » è emersa l'opportunità di valorizzare al massimo i sinergismi della reciproca collaborazione, nel quadro del « partenariato internazionale » promosso dalle Nazioni unite;

in tale ambito le dichiarazioni d'intenti conclusive prevedono di rafforzare i legami con il Paese ospite tramite una serie di impegni di cooperazione, che si sostanziano in un pacchetto coerente di iniziative destinate al supporto per l'attivazione del Parco nazionale del Karakorum centrale;

per l'esperienza positivamente maturata in un'area di alta criticità è opportuno rafforzare l'ente di riferimento che ha storicamente operato il coordinamento della maggior parte dei programmi nell'area (il Comitato Ev-K2-CNR) con la messa a disposizione di risorse dedicate. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato si avvarrà della collaborazione della Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri;

impegna il Governo

a finalizzare per gli anni 2005, 2006 e 2007 una quota non minore di 1.350.000 euro in ragione d'anno, dello stanziamento previsto in tabella C per il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (decreto legislativo n. 204 del 1998 — U.P.B. 4.2.3.4 cap. 7236), rubrica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica) per l'assegnazione di un contributo straordinario al Comitato Ev-K2-CNR, da erogarsi attraverso il CNR, destinato alla prosecuzione dei progetti bi-multilaterali di ricerca e cooperazione culturale e tecnica, per lo sviluppo socio-economico e la valorizzazione ambientale.

9/5310-bis-C-R/3. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Scherini.

La Camera,

premessi che:

circa 800 scuole elementari cattoliche parificate, riconosciute tali in base ad una convenzione sottoscritta con il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, ricevono per il loro finanziamento un contributo a valere sull'U.P.B. 2.1.5.5. dello stato di previsione del ministero medesimo;

l'entità del contributo, pari a 19.367 euro per classe è rimasto invariato dal 1° settembre 2000, rendendo vano l'obiettivo di coprire per intero le spese annue per il normale funzionamento della scuola; va ricordato che la convenzione citata prevede la totale gratuità per l'accesso degli alunni alle attività curricolari equiparando le parificate alle statali;

tuttavia il cammino legislativo per il pieno riconoscimento della parità scolastica appare incerto, mentre la limitata predisposizione di risorse insufficienti rischia non solo di annullare l'obiettivo della totale equiparazione tra scuola pubblica e privata presente in quasi tutti gli stati della Comunità europea, bensì di privare la realtà scolastica italiana dell'arricchimento culturale che le deriva dalla presenza delle suddette scuole; per questo motivo le scuole parificate cattoliche vivono una crescente difficoltà gestionale con conseguenti chiusure di attività scolastiche;

impegna il Governo

a reperire le risorse idonee ad adeguare il contributo statale per le scuole elementari parificate all'incremento del costo della vita, restituendo inoltre i mancati adeguamenti dall'anno 2001 al 2004.

9/5310-bis-C-R/4. Garagnani.

La Camera,

premessi che:

l'urgenza con le quali si manifestano le problematiche relative al raffor-

zamento e ammodernamento del settore dell'energia, quale infrastruttura primaria del Paese, rappresenta una imprescindibile scelta per il rilancio dello sviluppo;

la Agenzia Internazionale per l'Energia prevede che i paesi in via di sviluppo assorbiranno nei prossimi anni i due terzi dell'aumento della domanda mondiale di energia ed arriveranno a rappresentare nel 2030 la metà dei consumi globali in conseguenza della rapida crescita economica e demografica;

conseguentemente la flessibilità della domanda e dell'offerta di greggio tenderà a diminuire drasticamente ed, in assenza di sostituti sostenibili, l'utilizzo del petrolio si concentrerà sempre di più nel settore dei trasporti;

la crescita del prezzo del petrolio, cui la quotazione del gas è comunque interconnessa, presenta pertanto caratteristiche tendenzialmente strutturali e il nostro paese, il cui sistema elettrico è basato sostanzialmente sul mix olio-gas, risulta il più esposto alle instabilità ed alle trasformazioni in atto a livello mondiale;

anche l'entrata in funzione delle nuove centrali, prevalentemente a ciclo combinato, non frena la tendenza ad una dipendenza dagli idrocarburi ancora maggiore rendendo drammatica la necessità e l'urgenza di forti investimenti per diversificare le fonti e sviluppare la generazione di energia elettrica tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili;

la piena attuazione delle direttive comunitarie e l'integrazione nel sistema europeo impongono politiche dirette a coniugare la liberalizzazione del settore con gli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti e di salvaguardia dell'ambiente;

al momento il processo di liberalizzazione, in assenza di efficaci strumenti di governo delle politiche energetiche e di adeguati interventi di promozione e di supporto tecnico agli investimenti innova-

tivi, incontra difficoltà in termini di apertura del mercato e di crescita di nuovi operatori la cui mancata operatività sul mercato favorisce la permanenza degli attori mono-oligopolistici;

risulta in conseguenza irrealistica la previsione di una tendenza spontanea al contenimento dei costi ed ad una crescita dei livelli di sicurezza e di qualità dei servizi che venga generata dal solo sviluppo della concorrenza;

si tratta di garantire l'azione efficace dello Stato nell'esercizio della proprietà e della gestione delle reti di trasmissione e distribuzione nonché la regolazione del mercato da parte di autorità indipendenti, quali condizioni senza di cui prevarrebbero i patti di tipo oligopolistico sull'insieme delle attività elettriche;

per il paese è comunque indispensabile evitare che le strategie comunitarie in campo energetico e gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle emissioni comportino vincoli ed oneri penalizzanti imprese e servizi, in assenza di chiari indirizzi di governo del sistema, al fine di trasformare invece occasione di sviluppo e di presenza attiva in sede comunitaria ed internazionale le risposte di politica economica ed industriale in campo energetico, garantendo che le eventuali privatizzazioni delle società di servizio pubblico siano esclusivamente finalizzate ad abbattere il debito pubblico;

tutto ciò è possibile solo se si attiva il forte potenziale di sinergie fra liberalizzazione del settore, diversificazione delle fonti e sviluppo delle rinnovabili;

l'attivazione di tali sinergie comporta sia azioni immediate che interventi di lungo periodo per promuovere sviluppo di nuove tecnologie e forte innovazione di sistema orientata, verso l'ottimizzazione del rapporto fra strategie e specificità settoriali e locali anche con forti investimenti sulle reti e le infrastrutture;

si rende quindi indispensabile a tal fine un rafforzamento della governance istituzionale per assicurare ruolo adeguato e maggiore incisività alla responsabilità pubblica nella programmazione in campo energetico finalizzata a:

a) garantire la corretta priorità degli interessi generali sia in termini di diversificazione delle fonti che di bilanciamento territoriale dei siti produttivi e delle reti;

b) superare le attuali problematiche della localizzazione di impianti ed infrastrutture energetiche rese oggi più complesse da processi decisionali di fatto delegati al singolo imprenditore e basati su convenienze contingenti;

risulta altresì necessario il rafforzamento di tecnostutture e competenze per:

a) garantire i collegamenti internazionali nella Ricerca e Sviluppo nucleare;

b) tenere aperte le opzioni di sistema del carbone pulito e del vettore idrogeno;

c) attuare programmi di studio, sviluppo e dimostrazione di filiere tecnologiche nel campo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza dei cicli produttivi e dei servizi;

d) sviluppare competenze e capacità progettuali e rendere disponibili strumenti normativi e infrastrutture per l'armonizzazione fra obiettivi generali e politiche di sviluppo;

e) integrare ed ottimizzare in funzione delle specificità a livello territoriale gli interventi su attività produttive, servizi ed infrastrutture;

f) sostenere lo sviluppo sinergico di tecnologie avanzate, autoproduzione, microgenerazione, cogenerazione, chiusura dei cicli produttivi e fonti rinnovabili, promuovendo nuovi modelli di impresa,

focalizzata sull'offerta di servizi, complementari ed integrati con la tradizionale industria energetica;

impegna il Governo

a creare, in tema di energia, specifiche istanze istituzionali di concertazione e codeterminazione nonché attivare funzioni di agenzia per garantire adeguati supporti tecnico-scientifici alla pianificazione strategica e territoriale, alle politiche industriali e tecnologiche, alla ottimizzazione di reti ed infrastrutture ed alla evoluzione della normativa;

a sostenere un forte sviluppo degli investimenti nell'innovazione in campo energetico destinando consistenti risorse finanziarie al rafforzamento e riorganizzazione delle competenze, puntando sulla « ricerca e sviluppo di sistema » e tecnologica;

a razionalizzare l'utilizzo dei finanziamenti relativi a ricerca e innovazione nel settore energetico-ambientale, integrando le diverse forme di intervento e le attività delle istituzioni pubbliche e degli operatori privati e delle strutture di ricerca all'interno di grandi progetti strategici, coerenti e coordinati con le politiche comunitarie europee;

a recuperare e rilanciare il ruolo dell'ENEA nella strutturazione delle competenze di sistema e nel collegamento fra ricerca e progetti di intervento strutturali in tema di energia e ambiente;

a riorganizzare e riorientare il sistema di incentivi per la diversificazione delle fonti e lo sviluppo delle rinnovabili dando priorità a:

a) progetti tendenzialmente economicamente sostenibili ed in grado di determinare il superamento di ritardi tecnologici;

b) iniziative volte a promuovere sviluppo di nuova imprenditoria ed occupazione;

c) iniziative volte a rimuovere vincoli ed inerzie socio-culturali che si op-

pongono a una equilibrata gestione della risposta alla crescente domanda di consumo energetico che proviene dall'impresa e dalle famiglie e che richiede moderazione dei costi, qualità del servizio, collaborazione tra i livelli istituzionali e forte sostegno all'innovazione.

9/5310-bis-C-R/5. Quartiani, Nieddu, Tocci, Cialente, Martella, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Lulli, Nigra, Ruggia, Tedeschi.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 32/1992 reca: « disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 »;

la legge finanziaria 2005 stanziava rate di mutuo da contrarre da parte delle regioni Basilicata e Campania per la prosecuzione degli interventi di cui alla suddetta legge 32/92, da ripartire tra i comuni interessati da parte del CIPE su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti;

la stessa legge 32/92 comprende anche la regione Calabria per gli eventi sismici 1982;

impegna il Governo

a destinare tramite il CIPE una quota del adeguata del ricavato dei mutui da contrarre da parte delle regioni Basilicata e Campania venga destinato a favore dei comuni della provincia di Cosenza colpiti dal sisma 1982.

9/5310-bis-C-R/6. Brusco, Milanese.

La Camera,

premessi che:

il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, regolamento recante norme

per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge 549 del 1995 detta, all'articolo 32, le modalità di calcolo della vincita di una multipla;

in particolare, l'articolo 32 prevede che l'importo della vincita sia maggiorato del 5 per cento per le scommesse quaduple e quintuple e di un ulteriore 5 per cento per ogni termine della scommessa multipla oltre i cinque e che la maggiorazione non possa comunque consentire vincite superiori ai massimali fissati all'articolo 34;

tale obbligatoria previsione penalizza i *book makers* italiani rispetto agli altri esercenti all'interno dell'Unione europea dato che il concessionario italiano essendo obbligato alla maggiorazione, deve esporre una offerta inferiore a quella straniera per ottenere, in concreto, lo stesso risultato, essendo però danneggiato dal fatto che il consumatore è attratto dalle offerte straniere che appaiono più vantaggiose;

appare quindi necessario normalizzare le offerte italiane ed estere di scommesse presenti sul mercato, eliminando l'obbligo della maggiorazione, per dare la facoltà ai concessionari italiani di presentare le quote che caratterizzino l'offerta con le stesse modalità e gli stessi oneri dei loro concorrenti stranieri;

impegna il Governo

a rivedere il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, affinché la previsione della maggiorazione delle vincite per le scommesse, di cui all'articolo 32 del ministeriale di cui in oggetto, sia attribuita ai concessionari quale mera facoltà e non più quale previsione obbligatoria.

9/5310-bis-C-R/7. Tagliatela.

La Camera,

premesso che:

in tema di tutela e di promozione del Made in Italy i commi 233-235 rimodulano i fondi già determinati dalla legge Finanziaria per il 2004, peraltro in parte destinandoli ad attività formative e di promozione, piuttosto che ad attività primarie quali quelle di tutela legale delle imprese e di lotta alla contraffazione;

continua peraltro la perdita di quote di mercato da parte dei prodotti cardine del Made in Italy (tessile, legno, meccanica, componentistica), con la sola eccezione dell'agroalimentare in virtù di una forte politica di valorizzazione dei prodotti nazionali e delle normative sulla tracciatura;

l'aggressione ai mercati da parte dei Paesi emergenti, in particolare del sud-est asiatico, si avvale non solo dei differenziali del costo del lavoro, ma anche di normative arretrate in ambito ambientale e di sicurezza, nonché di politiche spregiudicate per quel che riguarda l'appropriazione del design, dei brevetti e perfino dei nomi commerciali;

sul mercato interno non passa quasi giorno in cui non si registrino sequestri di merci di provenienza extracomunitaria contraffatte o non rispondenti alle normative sanitarie o sulla sicurezza dei prodotti, merci che non dovrebbero mai raggiungere il consumatore, essendosi prevista la predisposizione di blocchi alle frontiere;

impegna il Governo

in ambito di redazione del previsto provvedimento di rilancio della competitività delle imprese nazionali:

a) ad adoperarsi in sede comunitaria per la sollecita definizione delle normative in tema di origine e tracciatura dei prodotti extracomunitari e di contrasto alla contraffazione;

b) ad incrementare i fondi destinati all'assistenza legale internazionale delle imprese di cui al comma 76 dell'articolo 4 della Finanziaria per il 2004;

c) a potenziare ed ulteriormente semplificare il procedimento di sequestro amministrativo delle merci contraffatte di cui all'articolo 49 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mediante utilizzo della rilevazione fotografica ai fini dell'inventario dei beni sequestrati;

d) ad incrementare la dotazione di spesa relativa all'installazione di scanner ai varchi doganali e di creazione di una banca dati doganale immagini cui ai commi 50 e 54 dell'articolo 4 della Finanziaria per il 2004, nonché delle risorse destinate alla creazione dello sportello unico doganale per semplificare le operazioni import-export di cui al comma 57 dell'articolo 4 della Finanziaria per il 2004;

e) ad introdurre, in ambito di contrasto alle attività di vendita delle merci contraffatte, il differimento degli atti di sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini, sulla falsariga di quanto previsto nelle attività antidroga e di contrasto al contrabbando di tabacchi.

9/5310-bis-C-R/8. Daniele Galli.

La Camera,

premesso che:

con i commi 365-369 dell'articolo 1 viene istituito un fondo a copertura dei debiti di fornitura delle amministrazioni statali, tramite il quale i creditori cedono il proprio titolo alla Cassa Depositi e prestiti che li ristora a valere su un fondo istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze;

secondo uno studio della commissione europea i ritardi nei pagamenti danneggiano gravemente le imprese in particolare piccole e medie ed una insolvenza su quattro è imputabile a questo motivo;

i ritardi nei pagamenti variano da poco più di 30 giorni nei Paesi scandinavi a circa 300 giorni in Italia

la regione Campania si distingue in quest'ambito per i ritardi ben superiori ai 300 giorni con cui le proprie ASL pagano i debiti nei confronti delle strutture accreditate, delle farmacie e dei fornitori di materiali sanitari; in alcuni casi si arriva a 20 mesi, mentre vengono introdotte soluzioni finanziarie diverse, pagamenti forfettari, coperture dei soli interessi, formule che si risolvono sostanzialmente in un rinvio dei pagamenti ed in una perdita per gli aventi diritto;

la modifica del titolo V della Costituzione, affidando alle regioni una maggiore responsabilità rispetto alla precedente situazione che vedeva lo Stato coprire i « buchi » sanitari regionali con il sistema dei « piè di lista », non deve intendersi come libero arbitrio o disomogenea applicazione di norme e leggi; il comportamento della regione Campania invece sta minando parte del tessuto economico campano, che si configura come finanziatore, suo malgrado, della Sanità campana;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere le disposizioni dei commi 365-369 dell'articolo 1, in materia di copertura dei debiti di fornitura delle amministrazioni statali, anche ai debiti contratti dalle regioni tramite le Aziende sanitarie locali, eventualmente vincolando quota dei trasferimenti del Fondo sanitario nazionale alle regioni inadempienti.

9/5310-bis-C-R/9. Milanese.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8, della legge n. 388 del 2000, prima delle numerose successive modifiche, ha attribuito un credito d'imposta a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuavano nuovi investimenti (acquisizioni di beni strumentali

nuovi) nelle aree svantaggiate; — il diritto a tale credito è stato attribuito in forma automatica e la fruizione del beneficio fiscale subordinata semplicemente all'acquisizione del bene nel periodo, d'imposta-- tale credito era utilizzabile esclusivamente in compensazione (di imposte e contributi) e poteva essere fruito immediatamente dalla data di sostenimento dei costi per gli investimenti, non essendo richiesta alcuna autorizzazione mediante specifica domanda;

la predetta previsione, è stata sostanzialmente modificata dall'articolo 10, del decreto-legge n. 138, dell'8 luglio 2002, che ha eliminato la forma automatica dell'utilizzo del credito d'imposta, inserendo l'obbligo di inoltrare per via telematica una, preventiva istanza contenente i dati identificativi sugli investimenti da realizzare nei mesi successivi;

l'articolo 1 del decreto-legge n. 253 del 12 novembre 2002 (abrogato dall'articolo 62 della legge n. 289 del 2002) ha previsto a carico dei soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, l'obbligo di comunicare, a pena di decadenza del contributo conseguito automaticamente, i dati (da specificare con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate) occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e del credito non ancora utilizzato. Con lo stesso provvedimento è stata sospesa la fruizione degli ulteriori utilizzi del credito a decorrere dal 13 novembre 2002 e fino al 31 marzo 2003;

solo in data 12 dicembre 2002, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ha approvato i modelli da utilizzare e fissato il termine di presentazione delle comunicazioni (esclusivamente per via telematica) nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2003 ed il 28 febbraio 2003;

l'articolo 62 della legge n. 289 del 2003 (Finanziaria 2003) del 27 dicembre 2002, ha riproposto le disposizioni del decreto-legge n. 253 del 2002, (preceden-

temente abrogato) e quindi l'obbligo di comunicare, a pena di: decadenza, i dati che sarebbero stati stabiliti con nuovo provvedimento dell'Agenzia delle entrate (da emanarsi, anche questo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge);

in data 24 gennaio 2003 è stato emesso il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale si sostituiscono i modelli approvati il 12 dicembre 2002 e si ribadisce il termine di invio delle comunicazioni (31 gennaio 2003-28 febbraio 2003), precisando altresì, che Si renderà disponibile sul sito dell'Agenzia il software necessario per l'invio telematico. Tale software in seguito è stato ulteriormente modificato (con versione 1.0.1 del 6 febbraio 2003 e versione 1.0.2 del 12 febbraio 2003);

la scadenza del 31 gennaio 2003-28 febbraio 2003, non è stata adeguatamente pubblicizzata; in particolare proprio sul sito del ministero dell'economia e delle finanze non è stato fatto alcun cenno nello scadenziario fiscale del mese di febbraio, e ciò in palese contrasto dell'articolo 6 dello Statuto del contribuente;

il software relativo alla compilazione dei modelli è stato modificato, con varie correzioni, come già detto, il 6 febbraio ed il 12 febbraio 2002;

il provvedimento di approvazione dei modelli con cui è stato disposto l'invio da effettuarsi nei giorni compresi tra il 31 gennaio od il 28 febbraio è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2003, quindi con data successiva a quella di decorrenza del termine iniziale; — in sostanza sono stati concessi meno di 20 giorni nonostante lo Statuto del contribuente preveda (articolo 3, comma 2), che: « In ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o, dell'adozione dei provvedimenti, di attuazione in esse espressamente, previsti »;

senza dire che la suddetta norma non è stata rispettata neppure considerando la data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2003, (1° gennaio 2003) e quella di scadenza degli adempimenti (28 febbraio 2003) tra le quali intercorrono 58 giorni;

la previsione normativa di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 è stata modificata ben 4 volte: in data 28 dicembre 2001 dall'articolo 60 della legge n. 488; in data 8 luglio 2002 dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138; in data 24 settembre 2002 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 209; in data 27 dicembre 2002 dall'articolo 62 legge n. 289. Con conseguente notevole confusione per il contribuente;

di fatto molti dei soggetti interessati sono risultati penalizzati dai « disguidi » sopra riepilogati, con conseguenti danni e senza alcuna loro responsabilità;

impegna il Governo

ad adottare iniziative perché, in considerazione sia delle ripetute modifiche dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e della violazione che ciò ha comportato, sia dell'articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente, sia dei principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'amministrazione ed il cittadino-contribuente, si introduca una proroga del termine in questione al fine di consentire l'utilizzo del credito d'imposta già previsto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ovvero si provveda a porre in essere rapidamente uno strumento comunque valido per il raggiungimento di quel risultato.

9/5310-bis-C-R/10. Gazzara, Misuraca, Jacini, Ricciuti, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha emanato in data 23 maggio 2003 una circolare che consente il